


**OGGETTO: Regolamento interno per la esecuzione di lavori in economia.
Approvazione e Adozione.**



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai Direttori responsabili della U.O.C. Gestione Tecnica ed Ottimizzazione del Patrimonio Immobiliare Ospedaliero e dalla U.O.C. Gestione Tecnica ed Ottimizzazione del Patrimonio Immobiliare Territoriale, e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dai medesimi Dirigenti proponenti a mezzo di sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

Premesso:

- che con delibera del Direttore Generale n° 000100 del 05/12/2011, per tutti i motivi in essa contenuti, fu approvato ed adottato il "Regolamento valevole sull'intero ambito aziendale, per l'acquisizione di beni e servizi";
- che il citato Regolamento non contempla la parte relativa alla esecuzione dei lavori in economia e per cottimo fiduciario;
- che risulta indispensabile omogeneizzare e uniformare le procedure tecniche e gestionali dei due Servizi Tecnici proponenti nell'ambito della gestione degli affidamenti dei lavori in economia e per cottimo fiduciario;
- che, all'uopo, i Servizi proponenti hanno regolamentato, nell'allegato atto, le citate procedure di affidamento di lavori in economia e per cottimo fiduciario;



Visto:

- l'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e succ. mod. ed integr.;
- l'art. 173 e seguenti del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n° 207 e succ. mod. ed integr.;
- in particolare, il comma 12 dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e succ. mod. ed integr. che prevede che agli elenchi di operatori economici tenuti dalle Stazioni Appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economiche-finanziarie prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- al riguardo anche le Determinazioni della AVCP n° 2 del 6 aprile 2011 e n° 8 del 14 dicembre 2011, nonché il "Documento di consultazione" della AVCP del 29 novembre 2010 in merito all'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata;
- la Circolare delle Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - n° 4536 del 30 ottobre 2012, pubblicata sulla G.U. n° 265 del 13 novembre 2012;

Considerato:

- che occorre regolamentare la procedura relativa alla esecuzione dei lavori in economia e per cottimo fiduciario, delineando gli adempimenti di natura giuridica e gestionale che obbligatoriamente bisogna osservare nello svolgimento degli incarichi istituzionale dei Servizi proponenti, affinché tali procedure siano conformi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento degli operatori economici;
- che, il principale riferimento giuridico della materia specifica sono le norme del Decreto Legislativo n° 163/06 e ss.mm.ii. nonché le norme del Regolamento sui LL.PP. D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii., nonché i principi desumibili dal Codice Civile;

Predisposto:


- l'allegato "*Regolamento per la esecuzione di lavori in economia e cottimo fiduciario*" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adattato alle specifiche esigenze gestionali, funzionali ed organizzative della ASL Napoli 3 Sud;
- che lo stesso "*Regolamento per la esecuzione di lavori in economia e cottimo fiduciario*" unitamente alla proposta di delibera di approvazione, fu inoltrato alla Direzione Generale con la nota 3402/GTO del 12/10/2012, per le rispettive valutazioni preliminari;
- che la Direzione Generale con la nota prot. n° 0073097 del 15/11/2011 richiese a questi Servizi Tecnici l'inoltro della formale proposta di atto deliberativo di approvazione del "*Regolamento per la esecuzione di lavori in economia e cottimo fiduciario*";

che, successivamente, questi Servizi Tecnici hanno operato lievi emendamenti alla prima stesura della bozza di Regolamento inoltrato alla Direzione Generale con la citata nota prot. n° 3402/GTO del 12/10/2012;

- che, nello specifico, l'emendamento riguarda l'inserimento dell'*art. 24 – disposizioni speciali per l'affidamento di incarichi di servizi di ingegneria e architettura*, il cui inserimento risulta essere indispensabile per la regolare gestione di tale istituto da parte dei Servizi proponenti;
- che la precedente proposta di delibera unitamente al regolamento, fu inviato alla Direzione Generale per l'approvazione con la nota prot. n° 287 del 16/01/2013;

PROPONGONO AL DIRETTORE GENERALE

1. di approvare ed adottare l'allegato "*Regolamento per la esecuzione di lavori in economia e cottimo fiduciario*", al fine di vincolare i responsabili coinvolti nella relativa procedura alla puntuale e precisa osservanza delle disposizioni in esso contenute e vevoli sull'intero ambito aziendale;
2. di dare immediata esecutività al presente provvedimento stante la ragione di massima urgenza di realizzare gli obiettivi di natura giuridica e gestionale che obbligatoriamente bisogna osservare, affinché tali procedure siano conformi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e per l'effetto, ritenere modificato eventuali precedenti atti in materia e difforme con quanto deliberato con il presente provvedimento;
3. di dare mandato ai Direttori dei Servizi proponenti di:



Art. 26
Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia e cottimo fiduciario sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, la regolare esecuzione può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 40.000,00 ed è sostituito dalla regolare esecuzione o fornitura da dichiarare sulla liquidazione.
3. Il collaudo o la regolare esecuzione è eseguito da soggetti nominati dal Responsabile di cui all'articolo 9, competenti in ragione dell'intervento eseguito.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di esecuzione dei lavori.

Art. 27
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i cottimi fiduciari nascenti dal presente regolamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi in quanto il ricorso a tale procedura integra la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico.


Art. 28
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda.

Il Direttore del Servizio G.T.T.
Arch. Sebastiano Donnarumma



Il Direttore del Servizio G.T.O.
Arch. Aldo Napolano



- a. predisporre l'elenco degli operatori economici secondo le vigenti disposizioni legislative in materia e per quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., previa pubblicazione sul sito Aziendale;
- b. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Direttori delle articolazioni aziendali, per quanto interessati, che sono tenuti a darne puntuale applicazione.

Il Direttore del Servizio G.T.T.
Arch. Sebastiano Donnarumma



Il Direttore del Servizio G.T.O.
Arch. Aldo Napolano



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione resa dai dirigenti proponenti con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy, sentito il parere favorevole espresso dai Direttori Amministrativo e Sanitario,

DELIBERA


1. di approvare ed adottare l'allegato "*Regolamento per la esecuzione di lavori in economia e cottimo fiduciario*", al fine di vincolare i responsabili coinvolti nella relativa procedura alla puntuale e precisa osservanza delle disposizioni in esso contenute e vavevoli sull'intero ambito aziendale;
2. di dare immediata esecutività al presente provvedimento stante la ragione di massima urgenza di realizzare gli obiettivi di natura giuridica e gestionale che obbligatoriamente bisogna osservare, affinché tali procedure siano conformi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e per l'effetto, ritenere modificato eventuali atti in materia e difforme con quanto deliberato con il presente provvedimento;
3. di dare mandato ai Direttori dei Servizi proponenti di:
 - a. predisporre l'elenco degli operatori economici secondo le vigenti disposizioni legislative in materia e per quanto disposto dalla Autorità di Vigilanza sui LL.PP., previa pubblicazione sul sito Aziendale;
 - b. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Direttori delle articolazioni aziendali, per quanto interessati, che sono tenuti a darne puntuale applicazione.
4. Rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

i dirigenti proponenti saranno responsabili in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, che viene resa, stante l'urgenza immediatamente esecutiva, curandone tutti i consequenziali adempimenti.


Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Russo



Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Panaro



Il Direttore Generale
Dott. Maurizio D'Amora



**REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE
DI LAVORI IN ECONOMIA E COTTIMO FIDUCIARIO**

*U.O.C. Gestione Tecnica ed Ottimizzazione del Patrimonio Immobiliare Ospedaliero e
U.O.C. Gestione Tecnica ed Ottimizzazione del Patrimonio Immobiliare Territoriale*



TITOLO I° - PRINCIPI

- Art. 1 **O**ggetto del Regolamento
- Art. 2 **M**odalità di esecuzione in economia
- Art. 3 **P**rocedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 **L**imiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 **L**imiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 **L**avori in economia
- Art. 7 **I**nterventi misti
- Art. 8 **N**orma di salvaguardia

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 9 **R**esponsabile del servizio G.T.T. e G.T.O, nonchè responsabile del procedimento
- Art. 10 **I**nterventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 11 **I**nterventi eseguiti per cottimo fiduciario
- Art. 12 **A**tti della procedura
- Art. 13 **S**celta del contraente
- Art. 14 **O**fferta economicamente più vantaggiosa
- Art. 15 **M**ezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 16 **I**nterventi d'urgenza
- Art. 17 **L**avori di somma urgenza

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 18 **I**nterventi affidati in economia per cottimo
- Art. 19 **G**aranzie
- Art. 20 **R**evisione prezzi
- Art. 21 **C**ontabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 22 **C**ontabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo
- Art. 23 **L**avori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERVIZI TECNICI

- Art. 24 **D**isposizioni speciali per l'affidamenti di incarichi di servizi tecnici di ingegneria e architettura

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 **I**nadempimenti
- Art. 26 **V**erifica e collaudo
- Art. 27 **T**racciabilità dei flussi finanziari
- Art. 28 **E**ntрата in vigore

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori in economia da applicare nell'espletamento dei compiti di istituto del Servizio Gestione Tecnica Ospedaliera e del Servizio Gestione Tecnica Territoriale di questa Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud.
2. Il presente regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e dei principi desumibili dal diritto nazionale e dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti secondo un programma organizzativo interno, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni all'Azienda, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3

Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
2. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.


Art. 4

Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di **euro 200.000,00**, (art. 125 – comma 5) del Codice.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 7, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 5
Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
4. Limitatamente alla esecuzione di lavori di cui all'art. 6, di minuta manutenzione anche riguardanti la esecuzione di lavori per la eliminazione di inconvenienti relativa alla sicurezza, l'affidamento in economia da parte delle Direzioni Sanitarie e/o Amministrative dei PP.OO. e dei Distretti Sanitari e Territoriali, può avvenire da parte delle stesse Direzioni fino al raggiungimento dell'importo di €. 2.000,00, sempreché dispongano di apposita Autorizzazione di spesa e, per gli interventi sugli impianti tecnologici occorre acquisire specifico parere del tecnico preposto.



TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6
Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 1. lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli infissi in genere, opere in ferro, alluminio, legno;
 2. lavori di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti elevatori;
 3. lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare dell'Azienda;
 4. lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell'Azienda;
 - b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di sicurezza, estintori, rilevatori di fumo, porte tagliafuoco, allarmi per la sicurezza in genere;

- c) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - d) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - e) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - f) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Azienda;
 - g) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - i) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - j) lavori di bonifica ambientali e da amianto;
 - k) lavori di manutenzione agli impianti di depurazione;
 - l) lavori di giardinaggio, potatura in genere,
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 8 Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.



TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 9

Responsabile del Servizio, G.T.T. e G.T.O. nonché Responsabile del procedimento

1. L'Azienda opera a mezzo dei Direttore Responsabili delle UU.OO. dei Servizi Tecnici, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore Responsabile del Servizio Tecnico interessato può avvalersi, a seconda dei casi, dei Responsabili di Settore o di un Responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento resta a carico del Direttore Responsabile del Servizio.
3. Il Direttore Responsabile del Servizio Tecnico interessato garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del Servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 10

Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile di cui all'articolo 9, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi dell'Azienda o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 9, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 11

Interventi eseguiti per cottimo fiduciario


1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile di cui all'articolo 9 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, di cui all'art. 125 - comma 8 - del Dec. Leg.vo n° 163/2006 e ss.mm.ii..
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;



- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il Responsabile di cui all'articolo 9 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - c) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.

Art. 12
Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 16 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 17, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile di cui all'articolo 9 predispone un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile di cui all'articolo 9 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.



Art. 13
Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati da una Commissione composta dal Direttore Responsabile del Servizio interessato (o suo delegato), da funzionari tecnici del Servizio stesso e da un amministrativo del Servizio con funzioni di Segretario verbalizzante. Il Direttore Responsabile del Servizio interessato provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

3. La Commissione giudicatrice nell'esame delle offerte deve applicare il contenuto della Determinazione n° 09/2002 del 16 maggio 2002 dell'Autorità della vigilanza sui lavori pubblici in merito alle offerte anomale,

4. Il contratto è effettuato per scrittura privata e può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti.

5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

6. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con Determinazione del Direttore Responsabile del Servizio interessato qualora ne sussistano i casi; con la determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 14
Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'Azienda (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il Responsabile del Servizio può farsi assistere da dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 15
Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.


TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 16
Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal Responsabile di cui all'articolo 9 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 17
Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 16, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Direttore Responsabile del Servizio di appartenenza.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico



nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore Responsabile del Servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Responsabile di cui all'articolo 9 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 18

Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del Responsabile di cui all'articolo 9 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 19
Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all'articolo 9, i soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 20
Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 21
Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 9, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 22
Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 9, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h) dei pagamenti già effettuati;
 - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
 - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.



Art. 23

Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERVIZI TECNICI

Art. 24

Disposizioni speciali per l'affidamenti di incarichi di servizi tecnici di ingegneria e architettura

- 1) Per servizi tecnici si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II. A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, lavori di topografia, accatastamenti, tipo mappali, di verifica di materiali, di verifiche strutturali ecc.);
 - e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva;
 - f) servizi attinenti alla redazione e coordinamento dei piani di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
- 2) Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal Responsabile di cui all'articolo 9.
- 3) I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 1. condizioni favorevoli per l'Azienda desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 2. ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 3. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 4. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 5. conoscenza della materia oggetto dell'incarico verificata attraverso i curricula;
 6. rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne all'Azienda o ad altre risorse messe a disposizione dall'Azienda;




7. sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
- 4) Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e/o nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare 30 ottobre 2012, n° 4536 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 5) Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno all'Azienda, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
- 6) Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
- 7) I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
- 8) In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera/fax con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.





Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SUPPLENTE
(Sig.ra. Angela De Rosa)

Angela De Rosa

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 13276 in data 08/10/2013

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. // in data //

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. // in data //

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

4

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 8 OTT. 2013 A:

<input checked="" type="checkbox"/> DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.	
<input checked="" type="checkbox"/> DIRETTORE AMMINISTRATIVO D'AZIEN	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	
COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	
U.O.C. GABINETTO	U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. Progr. PIAN. VAL. ATTIV. SAN	
U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. PSICOL. INTEG. DONNA E BAMB.	DISTRETTO N. 52
U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 53
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 54
U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE	U.O.S. ISPETTIVA AMM.VA	DISTRETTO N. 55
U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA	U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA	DISTRETTO N. 56
U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	COORD.TO COMITATO ETICO	DISTRETTO N. 57
U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	DISTRETTO N. 58
U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA	COORD.TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 59
U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. AREA NOLANA
U.O.C. FASCE DEBOLI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA STABIESE
U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 34	U.O.S. A.L.P.I.
<input checked="" type="checkbox"/> U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 48	
<input checked="" type="checkbox"/> U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TER.	DISTRETTO N. 49	
U.O.C. GEST.TECN.SISTEMI INFORM.	DISTRETTO N. 50	
U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 51	